

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - S.I.P.P. al fine di regolamentare i tirocini degli allievi dell'Istituto di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica

TRA

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II in seguito indicata "Azienda", con sede in Napoli

E

la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - S.I.P.P. con sede legale in Roma Via Po 102, in seguito indicata come "S.I.P.P.", rappresentata dalla Dott.ssa Vincenza Laurora, nata a Trani (BA) il 23/7/1946 Presidente della S.I.P.P. e Direttore dei Corsi dell'Istituto di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, in seguito indicato come "Scuola",

PREMESSO CHE

- 1 - La S.I.P.P. di Roma, con D. M. del 31.12.93 del MIUR é stata riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.
- 2 - Gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM 509/98 del MIUR , un tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per almeno 100 ore annue.
- 3 - Il tirocinio degli allievi ha l'obbiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
- 4 - Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Azienda e la S.I.P.P.
- 5 - L'Ordinanza del MIUR del 10/12/2004 pubblicata sulla G.U. del 29/12/2004 Serie Generale n. 304 richiede alle strutture private di essere accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Richiede altresì che per le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere le convenzioni debbano essere sottoscritte dal direttore generale o suo delegato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Tra l'Azienda e la S.I.P.P. viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi di svolgere il tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi e ove si svolga attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e siano presenti operatori, (psicologi e psicoterapeuti) che svolgano dette attività, con la funzione di tutor per i suddetti specializzandi in psicoterapia

ART. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Azienda si impegna ad accogliere presso la sua struttura un numero di soggetti da concordare tra le parti, in tirocinio di formazione per almeno 100 ore annue per allievo, per ogni anno accademico.

ART. 3

Per ciascun tirocinante inserito nella «società» in base alla presente Convenzione può essere predisposto un progetto formativo e di orientamento (v. allegato) contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

ART. 4

Per gli aspetti organizzativi e clinici della attività di tirocinio nonché per l'attestazione delle presenze l'allievo farà riferimento a un Dirigente del servizio prescelto (Tutor) su indicazione del Responsabile del Servizio stesso tra le seguenti figure professionali: Psicologo, Psichiatra.

L'Azienda rilascerà al termine di ciascun anno la certificazione di avvenuto tirocinio ove sia riportato il periodo dello stesso e le ore effettuate dal tirocinante.

ART. 5

Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti dai Responsabili del Servizio e comunicati ai docenti della Scuola.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'allievo è tenuto a mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene a dati ed informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale. L'allievo è altresì tenuto al rispetto del codice sulla privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003.

ART. 7

Sarà cura dell'allievo al momento dell'inizio del tirocinio essere provvisto di una polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 8

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda.

ART. 9

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Azienda.

ART. 10

Le parti convengono altresì che gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

ART. 11

Lo staff didattico della Scuola collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

ART. 12

La S.I.P.P. darà comunicazione ai servizi aziendali ove si svolge il tirocinio delle iniziative, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività formative promosse.

La S.I.P.P. si impegna:

- 1) a riservare al personale laureato dell'Azienda presso la quale si svolgono le attività di tirocinio, la partecipazione gratuita ad iniziative nazionali a carattere scientifico (convegni, seminari, workshops) per un numero di accessi corrispondente al numero di tirocinanti accolti dall'Azienda, e comunque non inferiore a tre;

ART. 13

L'Azienda invierà alla Scuola il testo di convenzione originale sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, ~~in triplice copia.~~

ART. 14

La presente convenzione avrà durata quadriennale e potrà essere rinnovata al termine della scadenza, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza. Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico della Scuola.


ART. 15

~~PER EVENTUALI CONTROVERSIE SARA' COMPETENTE IL FORO DI NAPOLI.~~
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

Il Direttore Generale

(Prof. Giovanni Persico)



per la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica

Il Presidente e Direttore dei Corsi

(D.ssa Vincenza Laurora)



Vincenza Laurora